



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

FRANCO DE STEFANO - Presidente -

CRISTIANO VALLE - Consigliere -

AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel. .

R.G. n. 25379/2020

Cron. \_\_\_\_\_

CC - 14/12/2022

**OPPOSIZIONE  
ALL'ESECUZIONE**

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25379/2020 R.G. proposto da  
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, in persona del Sindaco *pro tempore*,  
in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso  
la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Grimaldi

- ricorrente -

contro

CONSOLMAGNO ANTONIO, in difetto di domicilio eletto in ROMA,  
domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE  
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. Celestino  
Consolmagno

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 254/2020 del TRIBUNALE DI SALERNO,  
depositata il giorno 20 gennaio 2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14  
dicembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;



### **rilevato che**

avverso l'espropriazione presso terzi in suo danno intrapresa da Antonio Consolmagno, il Comune di Capaccio Paestum propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo l'inosservanza del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

l'opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito;

ricorre per cassazione il Comune di Capaccio Paestum, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, Antonio Consolmagno;

### **considerato che**

è superfluo dare conto dei motivi dell'impugnazione di legittimità, rivestendo, rispetto alla disamina degli stessi, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l'intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro;

dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «*nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario*» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);

«*molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza*» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, *funditus* giustificata dal rilievo che l'esito delle opposizioni esecutive «*senza distinzioni di sorta*» non è mai «*indifferente*» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell'espropriazione presso terzi;

a tale *regula iuris* (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità;



ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione esecutiva proposta in seno ad un'espropriazione presso terzi - non ha *ab initio* (ed in ambedue i gradi di merito) partecipato il terzo pignorato (il tesoriere del Comune debitore), nemmeno evocato dal ricorrente in sede di legittimità;

la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l'annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);

la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al giudice di Pace di Salerno, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità;

**p. q. m.**

decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al giudice di pace di Salerno, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 14 dicembre 2022.

Il Presidente

*Franco De Stefano*

